

N. 05262/2015 REG.PROV.CAU.

N. 08637/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8637 del 2015, proposto da:

[omissis] , rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via Villa Pepoli,4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ambiti Territoriali [omissis], Ufficio Scolastico Regionale [omissis] ;

nei confronti di

[omissis];

per la riforma

dell' ordinanza cautelare n. 4018 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-bis.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per gli appellanti l'avvocato Marotta.

Considerato che vengono in rilievo, nella presente controversia, anche atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento;

che in questi casi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria» (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo

2012, n. 1406; Id., 2 aprile 2012, n. 1953);

che la pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazioni organiche complessive;

che, alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti perché il primo giudice definisca in tempi celeri il merito della presente controversia;

che non sussistono, invece, i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta, ammettendo l'inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie in esame, in quanto le esigenze di quest'ultimi, alla luce della natura delle graduatorie stesse e delle modalità temporali di "chiamata", sono adeguatamente soddisfatte mediante la definizione celere della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello ai soli fini della sollecita definizione nel merito della presente controversia.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Maddalena Filippi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)